



COMUNE DI BAGALADI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

**RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI**

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2014)

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Modalità di partecipazione

Art. 3 – Presentazione delle domande

Art. 4 - Condizioni di partecipazione

Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi

Art. 6 – Assegnazione e caratteristiche dei posteggi

Art. 7 - Gestione, direzione e organismo di controllo

Art. 8 - Calendario del mercato e orari

Art. 9 - Utilizzo automezzi di trasporto

Art. 10 – Durata della concessione del posteggio

Art. 11 - Obblighi dei partecipanti

Art. 12 - Pulizia del suolo pubblico

Art. 13 - Disposizioni igienico - sanitarie

Art. 13 - Attività collaterali

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 - Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'assegnazione dello spazio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Bagaladi istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. L'istituzione del mercato agricolo di Bagaladi persegue le seguenti finalità:
 - promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
 - garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
 - favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
 - favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale;
 - realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a "Km zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale;
 - promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

Art. 2 - Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di BAGALADI gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) Ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo dei comuni di Bagaladi e San Lorenzo;
 - b) Vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3 Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Bagaladi.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - descrizione delle attività aziendali;
 - indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
 - stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.
4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - copia dell'attestazione dello status di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) cooperative e visura camerale a conferma;
 - copia della comunicazione inviata al Comune, del luogo ove ha sede l'azienda, di produzione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
 - copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.
9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.
11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del posteggio, in mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di posteggi disponibili.
12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Bagaladi con assegnazione temporanea di un posteggio. L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Bagaladi nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4 - Condizioni di partecipazione

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. Vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - b. Vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
 - c. Esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;
 - e. Ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
 - f. Tengan esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola
 - g. Indichino con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede

- h. Pubblicizzino i prezzi della merce in vendita; inoltre gli stessi dovranno essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- i. Pesino le merci devono con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.
- j. Collochino I prodotti agricoli ad un'altezza dal suolo non inferiore a cm 50,00.

2. Attività ammesse oltre la vendita

Oltre alla vendita dei prodotti sono ammesse:

- a) Attività di degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi

- 1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da trasmettere all'Osservatorio provinciale dei prezzi.
- 2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Art. 6 – Assegnazione e caratteristica dei posteggi

1. Assegnazione dei posteggi

Nell'assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale.

Sede dell'azienda agricola e almeno il 60% della superficie aziendale nel Comune di Bagaladi: 30 punti;

Sede dell'azienda agricola e almeno il 60% della superficie aziendale nel Comune di San Lorenzo: 15 punti;

Disponibilità del “marchio di qualità del Parco dell'Aspomonte”:: 15 punti;

Disponibilità di certificazioni di qualità sull'azienda e/o sui prodotti posti in vendita 5 punti;

Partecipazione a corsi di formazione negli ultimi due anni sulla vendita diretta e sulla sicurezza degli alimenti 5 punti

Offerta di prodotti agricoli non proposti dagli altri richiedenti 10 punti;

Tracciabilità dei prodotti punti 30.

La graduatoria dovrà contenere il punteggio assegnato e le referenze merceologiche dei relativi prodotti posti in vendita.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la

partecipazione degli operatori avverrà in base alle risultanze della graduatoria.

In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo). Nel caso di nuova assegnazione a seguito di rinuncia da parte del titolare lo spazio sarà assegnato in via prioritaria all'azienda che propone un'offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili al mercato.

Saranno possibili assegnazioni di posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

2. Il numero massimo dei posteggi disponibili è di 20 (venti) destinati alla seguenti categorie merceologiche:
 - prodotti di ortofrutta;
 - prodotti di florovivaistica;
 - prodotti lattiero – caseari;
 - prodotti di norcineria e derivati;
 - vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
 - olio extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nella regione e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di olio di qualità locale;
 - miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
 - prodotti biologici.
3. Ogni posteggio ha una superficie massima di mq. 12.
4. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 7 - Gestione, direzione e organismo di controllo

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono demandate ad una Commissione, nominata dal Sindaco.

Le funzioni di indirizzo e di controllo stabilite con atto di Giunta Comunale riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato;
- b) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- c) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;

La Commissione è composta da:

- Sindaco con funzione di Presidente;
- Tre rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nominati dal Sindaco di cui uno tra i consiglieri di minoranza;
- Un rappresentante degli operatori partecipanti al mercato;

I rappresentanti della Commissione restano in carica per tutta la durata di carica del sindaco.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente della Commissione, ed ogni qualvolta lo richiedano almeno 2 componenti.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente Regolamento avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti della commissione e agli organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 8 - Calendario del mercato e orari

1. Il mercato agricolo di Bagaladi si svolge in Piazza libertà e Via Bruno Buozzi con cadenza settimanale nel giorno di **domenica**.
2. Il mercato agricolo osserverà l'orario stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

4. Il mercato non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale e Santo Stefano e in occasione di festività importanti.

Art. 9 - Utilizzo automezzi di trasporto

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione.

Art. 10 - Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità illimitata fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.

2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.

3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
- per malattia;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 11 - Obblighi dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica.

Le tariffe saranno fissate annualmente con apposita delibera del consiglio comunale.

Art. 12 - Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 13 Disposizioni igienico - sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 14 Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 15 - Sanzioni

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa anzidetta:

- non tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola ;
- non indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede
- non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
- non indicare i prezzi per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- non mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante, lasciando la piazza in condizione di ordine, pulizia igiene e di perfetta fruibilità cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto
- non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale
- non pesare le merci con bilance tarate secondo la normativa vigente e/o non venderle a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.
- cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.
- occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.
- smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.
- non esibire copia della comunicazione di cui ai precedenti artt. 10 da parte dell'imprenditore agricolo spuntista.

Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni.

Art 16- Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'assegnazione dello spazio.
La violazione di una o più disposizioni, sopra riportate disciplinanti lo svolgimento del mercato, ripetuta per tre volte nell'ambito della partecipazione al mercato, comporta la revoca

dell'assegnazione dello spazio e l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso, anche se l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione **pecuniaria**